



MEMO COVID-19

ALBANIA - LINEA DI GARANZIA STATALE PER OPERATORI ECONOMICI IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DI COVID-19

Tonucci & Partners - ALBANIA

29 maggio 2020

In base alla Decisione n. 387 del 13.05.2020 “Per l’approvazione della garanzia statale dei prestiti con le banche commercianti per garantire il finanziamento dei commercianti o delle società commerciali, per rendere possibile il finanziamento necessario per risollevare le attività commerciali colpite dalla situazione creatasi a causa di covid-19, nonché per la determinazione delle condizioni e dei criteri per l’accordo di garanzia e l’accordo di intesa” (di seguito “Decisione n. 387”), il governo albanese ha proceduto all’approvazione della linea di garanzia statale per un importo di 15.000.000.000 (quindici miliardi) di leke, a favore delle banche commerciali che operano nel territorio della Repubblica d’Albania, per prestiti agli operatori economici e alle società commerciali in difficoltà a causa della situazione creata da COVID-19.

In allegato alla Decisione n. 387 vengono riportate le condizioni e criteri dell’accordo di garanzia che le banche dovranno sottoscrivere con il governo albanese (di seguito “Accordo di Garanzia”). Notiamo che l’Accordo di Garanzia espressamente prevede che i termini e le condizioni stabiliti nello stesso Accordo di Garanzia prevalevano rispetto alle determinazioni del contratto di prestito che la banca finanziatrice dovrà stipulare con il finanziato (di seguito “Contratto di Credito”).

In base all’Accordo di Garanzia viene determinato che la garanzia fornita dal governo albanese a favore delle banche copre il 60% del principale per ogni prestito dato ai commercianti e società commerciali. Inoltre non copre interessi, gli interessi moratori e penali.

L’Accordo di Garanzia prevede tra i criteri per l’elargizione dei prestiti, ai sensi della Decisione n. 387, quanto segue:

- Il finanziato deve essere un operatore commerciale o una società commerciale registrata presso il Centro Nazionale delle Imprese ai sensi della legge 9901, del



14.4.2008 e della legge n. 9723, del 3.5.2007, e la struttura del capitale deve essere di proprietà al 100% di enti non pubblici.

- Il finanziato può essere un soggetto che svolge attività commerciale in tutti i settori dell'economia, a condizione che la sua attività commerciale sia stata direttamente o indirettamente influenzata dagli atti di legge e sub legali, nel contesto della gestione della situazione creata da COVID-19, attraverso la chiusura dell'attività commerciale in modo temporaneo o attraverso la riduzione dell'attività commerciale.
- Il finanziato non deve avere passività fiscali non pagate per i 3 periodi fiscali contemporaneamente dicembre 2019, gennaio-febbraio 2020, esclusi i contribuenti che hanno stipulato accordi di pagamento in rate di passività fiscali nonché i contribuenti le cui passività non pagate sono in processo di appello in tutti i livelli.
- Il prestito dovrà avere come finalità principale quello di assicurare ai finanziati i fondi necessari per il capitale circolante e gli investimenti a supporto del recupero delle attività commerciali colpite dalla situazione creata da COVID-19. In nessun caso i prestiti verranno utilizzati per finanziare attività illegali o rifinanziare altri prestiti.
- Il finanziato deve dichiarare che:
 - i. non ha richiesto e ricevuto nessun altro prestito coperto da questo schema di garanzia;
 - ii. il prestito sarà utilizzato esclusivamente per gli scopi indicati nella Decisione n. 387.

L'Accordo di Garanzia dispone che la richiesta di prestito deve essere fatta entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data della firma dell'Accordo di cui alla Decisione n. 387.

Sono stabiliti limiti per il valore del prestito messo a disposizione dal finanziatore al finanziato che in nessun caso deve essere superiore a 300.000.000 (trecento milioni) di leke. Inoltre, in nessun caso l'importo del prestito di valore superiore a 150.000.000 (centocinquanta milioni) di Lekë sarà superiore al 50% dell'importo del prestito concesso ai sensi dell'Accordo di cui alla Decisione n. 387.

La durata del prestito non potrà eccedere il termine di 5 (cinque) anni. Mentre il periodo senza il pagamento del principale del prestito non sarà meno di 6 mesi, a meno che il finanziato preferisca un periodo più breve.

Il prestito può assumere la forma di un mutuo, overdraft o linea di credito, valutato sulla base del rispetto del livello di rischio del prestito e delle preferenze del finanziato ed in caso di pagamento anticipato del prestito, il finanziatore non deve applicare una commissione, penalità o qualsiasi altro tipo di misura relativa al pagamento anticipato del prestito.

La valuta del prestito deve essere in valuta locale (leke) mentre, il tasso di interesse sarà determinato come segue:

- il tasso di interesse medio degli ultimi tre buoni del tesoro a 12 mesi, emessi dal governo della Repubblica d'Albania; e



- un margine fino al 3,0% a seconda del termine del prestito e il prodotto con cui verrà offerto il prestito.

Il tasso di interesse annuale sarà variabile su base annuale a seconda del riferimento / indice, ma prevedendo esplicitamente che in nessun caso il tasso di interesse annuale possa superare il valore del 5,0%.

Il finanziatore, sulla base delle valutazioni del rischio di credito per ciascun finanziato, gode del diritto di richiedere o meno garanzie aggiuntive da parte del finanziato, ma in nessun caso la massa assegnata delle garanzie compreso l'importo garantito dall'Accordo di Garanzia deve superare la copertura calcolata secondo la legislazione e le regole interne del finanziatore.

Il prestito sarà considerato completato e non sarà più soggetto all'Accordo di Garanzia solo dopo che il finanziato abbia pagato integralmente il prestito in conformità con i termini e le condizioni del Contratto di Credito.

Quando il finanziato non è stato in grado di eseguire il pagamento degli obblighi o si trova nelle condizioni di uno degli altri casi di inadempimento, definiti nel Contratto di Credito e quando il finanziatore entro un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario (dal primo giorno della nascita dell'obbligazione per il finanziato) ha preso tutte le misure stabilite nelle sue procedure e politiche interne per perseguire prestiti non pagati, quindi il finanziatore si riserva il diritto di inviare al Ministero delle Finance e del Economia (MFE) richiesta scritta di pagamento degli obblighi (di seguito "Richiesta di pagamento") del prestito soggetto alla Decisione n. 387.

Nel caso di escursione della garanzia, il MFE riceve automaticamente tutti i diritti e i rimedi legali che il finanziatore deteneva nei confronti del finanziato, secondo le disposizioni del Contratto di Credito e nella misura di qualsiasi pagamento effettuato da MFE nell'ambito della garanzia per questo prestito. Questi diritti e mezzi legali sono trasferiti all'MFE, insieme ai diritti e ai mezzi legali che egli ha ai sensi dell'accordo di intesa.

Il finanziatore seguirà tutte le procedure per il recupero delle passività, conformemente alle procedure e prassi legali del settore bancario, per l'intero importo dell'obbligazione del finanziato, avendo l'obbligo di notificare all'MFE senza indugio qualsiasi azione procedurale al fine di non violare i diritti materiali o procedurali dell'MFE. Nel caso in cui l'MFE lo comunichi per iscritto al finanziatore che seguirà le procedure per il recupero dei suoi obblighi, entrambe le parti seguiranno autonomamente il recupero dei loro obblighi nella misura appropriata.

Se il finanziato, oltre all'obbligo derivante dal Contratto di Credito ha altri obblighi nei confronti del finanziatore, sarà seguito il perseguimento dell'obbligo derivante dal prestito soggetto alla Decisione n. 387 contemporaneamente al perseguimento di altri obblighi, senza alcun tipo di discriminazione da parte del finanziatore, e l'eventuale recupero sarà assegnato in proporzione all'importo degli obblighi che sono dovuti al MFE e al finanziatore. Lo stesso principio si applicherà nel caso di pagamenti parziali che possono essere effettuati dal finanziato.



Because
we care.

Tonucci & Partners

With a long tradition of expertise and success we offer premium legal and tax services across the full breadth of business.

ITALY

Rome

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 362271
F +39 06 3235161
roma@tonucci.com

Milan

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 02859191
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padua

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Naples

Via Giosuè Carducci, 19
80121 (NA)
T +39 081 422784
F +39 081 418801
napoli@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Ruga Abdi
Topani
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
010013 - Sector 1
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com